



Città di Legnano

ENTE	SIGLA	NUMERO	DATA
COMUNE DI LEGNANO	G.C.	79	28-03-2023
OGGETTO			
DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI, AI SENSI DELLA L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197 PROCEDURA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE CON RIDUZIONE DELLE SANZIONI DICHIARATIVE AD 1/18 - NON APPLICABILITÀ NEL COMUNE DI LEGNANO.			

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilaventitre addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 15:00, nell'apposita sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRES.	DA REMOTO	ASS.
1	RADICE LORENZO	SINDACO PRESIDENTE	X		
2	PAVAN ANNA	VICE SINDACO	X		
3	FEDELI LORENA	ASSESSORE			X
4	BENETTI LUCA	ASSESSORE	X		
5	BIANCHI MARCO	ASSESSORE	X		
6	BRAGATO GUIDO NICCOLO'	ASSESSORE	X		
7	MAFFEI ILARIA	ASSESSORE	X		
8	BERNA NASCA MONICA	ASSESSORE	X		

Il dott. RADICE LORENZO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il segretario generale dott.ssa D'AGOSTINO SANDRA.

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI, AI SENSI DELLA L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197 PROCEDURA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE CON RIDUZIONE DELLE SANZIONI DICHIARATIVE AD 1/18 - NON APPLICABILITÀ NEL COMUNE DI LEGNANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 186 a 204 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), con cui è stata introdotta – in analogia a quanto previsto dall'art. 11 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, nonché dall'art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136 – la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate ovvero i singoli Enti locali, a seguito della quale i soggetti obbligati potranno estinguere la loro posizione con il pagamento delle imposte accertate, senza versare le sanzioni collegate al tributo oggetto di contestazione in sede giudiziale e gli interessi, fatta salva la possibilità di ottenere delle specifiche riduzioni anche dell'imposta, a fronte dell'esito negativo per l'Ente impositore dei gradi di giudizio già effettuati;

Visti in tal senso i commi 186-191 della sopra citata L. 197/2022, i quali dispongono che:

«186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.

190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata»;

Considerato che, a fronte di quanto previsto dal successivo comma 192, il contribuente può definire le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, per le quali il relativo ricorso introduttivo sia stato presentato entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 (1° gennaio 2023) e che non siano state definite con sentenza passata in giudicato entro la medesima data;

Visto altresì l'art. 1, commi da 206 a 221 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), con cui è stata introdotta, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, la possibilità di definire le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'art. 48 D.Lgs. 546/1992, con applicazione delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e rateizzazione con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, oltre interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997;

Considerato che tali procedure operano *ex lege* per le sole controversie instaurate contro l'Agenzia delle Entrate, mentre, per quelle relative agli Enti Locali, l'art. 1, comma 205 L. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis, lett. a) D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14, ha stabilito che «*ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici*», rimettendo quindi al Comune la facoltà di introdurre l'eventuale definizione delle relative controversie mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura regolamentare da adottare entro il 31 marzo 2023;

Considerato che l'impianto normativo della definizione delle liti pendenti non è stato modificato dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14 (Milleproroghe 2023), il quale, all'art. 3bis, comma 1, lett. a) si è limitato ad integrare il comma 205 della L. 1997/2022, precisando che i provvedimenti di definizione delle liti pendenti adottati dagli enti locali *«in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»*, introducendo poi il comma 221bis alla L. 197/2022, nel quale è stato previsto che ciascun Ente territoriale potrà stabilire, entro il 31 marzo 2023, anche l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 sulla definizione agevolata alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204;

Considerato che il Comune non intende peraltro adottare la procedura di definizione delle liti pendenti in relazione alle controversie instaurate a seguito della notifica di propri atti impositivi, per non introdurre un sostanziale condono, che – in materia tributaria – potrebbe determinare una palese disparità di trattamento tra i contribuenti e, soprattutto, incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente, considerato anche il numero ridotto di contenziosi pendenti, che sostanzialmente qualificerebbero tale provvedimento come un atto adottato *ad personam*;

Considerato, sotto questo profilo, che la definizione delle liti pendenti potrebbe altresì comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che la normativa prevede – oltre alla rinuncia a parte delle imposte dovute, in caso di soccombenza del Comune in un precedente grado di giudizio – anche la totale eliminazione di sanzioni ed interessi o, comunque, la riduzione ad un diciottesimo del minimo, senza stabilire alcun trasferimento compensativo a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente, che si sommerebbero alle diminuzioni di gettito già derivanti al Comune dai provvedimenti di rottamazione delle cartelle esattoriali che verranno adottati da Agenzia Entrate-Riscossione, per i quali il Comune non avrà possibilità di impedire la riduzione delle somme dovute dai propri contribuenti;

Considerato che l'art. 1, comma 197 L. 29 dicembre 2022 n. 197, prevede che *«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»*;

Ritenuto quindi opportuno – per quanto la normativa nazionale non preveda espressamente che il Comune debba adottare uno specifico provvedimento per manifestare la mancata adesione alla procedura di definizione delle liti pendenti – disporre in modo espresso che il Comune non accederà alla definizione delle liti tributarie pendenti nei propri confronti, per fornire una corretta e tempestiva informazione ai propri contribuenti ed a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, così da evitare che possano essere presentate istanze di sospensione dei procedimenti instaurati nei confronti del Comune, destinate in ogni caso a non avere seguito, e per

semplificare l'attività dei propri uffici, esplicitando con il presente atto che la decisione di non accedere alla definizione delle liti pendenti costituisce una scelta espressa dell'Amministrazione;

Ritenuto, sotto questo profilo, che, mentre la decisione espressa di accedere alla definizione delle liti pendenti dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale (comportando una parziale rinuncia alle entrate dell'Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell'adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare), al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di definizione agevolata, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, rientra nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 267 del 01/12/2021 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del settore "Economico-finanziario" ha espresso rispettivamente parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, che si allegano alla presente;

Con voti unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

- 1) di confermare, con il presente atto, che il Comune di Legnano non accederà alla procedura di definizione delle liti pendenti introdotta dall'art. 1, commi da 186 a 204, né tanto meno alla definizione agevolata delle stesse liti introdotta dai successivi commi da 206 a 221**bis** L. 29 dicembre 2022 n. 197, in relazione alle controversie instaurate nei propri confronti, per non introdurre un sostanziale condono, che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;
- 2) di evidenziare che, mentre la decisione espressa di accedere alla definizione delle liti pendenti dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale, comportando una parziale rinuncia alle entrate dell'Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell'adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare, al contrario la decisione di non accedere a tali procedure di definizione agevolata delle liti pendenti, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, rientra nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

- 3) di adottare il presente atto al fine di fornire una corretta e tempestiva informazione ai propri contribuenti ed a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, così da evitare che possano essere presentate istanze di sospensione dei procedimenti instaurati nei confronti del Comune, destinate in ogni caso a non avere seguito in sede giudiziaria, e per semplificare l'attività dei propri uffici, esplicitando con il presente atto che la decisione di non accedere alla definizione delle liti pendenti ai sensi della L. 197/2022 e di proseguire con l'ordinaria gestione dei contenziosi pendenti costituisce una scelta espressa dell'Amministrazione;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune, ed assumerà quindi valore di comunicazione legale della non applicabilità della definizione delle liti pendenti nei confronti dei contribuenti che abbiano un ricorso pendente nei confronti del Comune e che avrebbero quindi potuto avere interesse ad avvalersi di tale procedura introdotta dalla stessa normativa;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione, pur non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze ai soli fini statistici, come confermato dall'art. 1, commi 205 e 221*bis*, modificati e introdotti dall'art. 3*bis* D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14;
- 6) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;
- 7) di disporre che, in conformità all'art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on line, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Il presidente Lorenzo Radice

Il segretario generale Sandra D'Agostino

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sandra D'Agostino